



AZIENDA TRASPORTI FUNICOLARI MALCESINE – MONTE BALDO

Consorzio

tra Provincia di Verona – Comune di Malcesine – Camera di Commercio I.A.A. di Verona

STATUTO

Approvato

dal Consiglio Provinciale di Verona con deliberazione n. 209 del 07.12.1994,
dal Consiglio Comunale di Malcesine con deliberazione n. 53 del 04.10.1994,
dalla Giunta della Camera di Commercio I.A.A. di Verona con deliberazione n. 465 del 10.10.1994
Modificato art. 25, comma 4) con deliberazione dell'Assemblea n. 2/11 del 09.05.2019

INDICE

| | | | |
|-----------------|--|------|----|
| TITOLO I | - COSTITUZIONE, FINI, DURATA DEL CONSORZIO | | |
| Art. 1 | - Costituzione | pag. | 1 |
| Art. 2 | - Denominazione e Sede | « | 1 |
| Art. 3 | - Natura giuridica del Consorzio | « | 1 |
| Art. 4 | - Oggetto del Consorzio | « | 1 |
| Art. 5 | - Attività extra territoriale | « | 2 |
| Art. 6 | - Adesione alle federazioni di categoria | « | 3 |
| Art. 7 | - Durata | « | 3 |
| Art. 8 | - Scioglimento del Consorzio | « | 3 |
| Art. 9 | - Recesso | « | 3 |
| Art. 10 | - Trasmissione delle deliberazioni dell'Assemblea agli Enti consorziati | « | 4 |
| Art. 11 | - Forme di consultazione degli Enti consorziati | « | 4 |
| Art. 12 | - Controversie | « | 4 |
| TITOLO II | - GLI ORGANI | | |
| Art. 13 | - Organi | « | 5 |
| <i>CAPO I</i> | - <i>ASSEMBLEA</i> | | |
| Art. 14 | - Assemblea - composizione | « | 6 |
| Art. 15 | - Assemblea - funzioni | « | 6 |
| Art. 16 | - Assemblea - Presidente | « | 7 |
| Art. 17 | - Assemblea - funzionamento | « | 7 |
| Art. 18 | - Assemblea - deliberazioni | « | 8 |
| Art. 19 | - Segretario dell'Assemblea | « | 8 |
| Art. 20 | - Assemblea - indennità | « | 8 |
| <i>CAPO II</i> | - <i>CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE</i> | | |
| Art. 21 | - Consiglio di Amministrazione - composizione | « | 9 |
| Art. 22 | - Consiglio di Amministrazione - criteri per la scelta dei componenti | « | 9 |
| Art. 23 | - Consiglio di Amministrazione - modalità di nomina | « | 9 |
| Art. 24 | - Consiglio di Amministrazione - procedure e modalità di revoca dei consiglieri | « | 10 |
| Art. 25 | - Consiglio di Amministrazione - durata in carica, dimissioni, decadenze, sostituzioni | « | 10 |
| Art. 26 | - Consiglio di Amministrazione - compiti | « | 10 |
| Art. 27 | - Consiglio di Amministrazione - modalità e tempi di convocazione | « | 11 |
| Art. 28 | - Consiglio di Amministrazione - validità delle sedute e votazioni | « | 11 |
| Art. 29 | - Consiglio di Amministrazione - partecipazione alle sedute | « | 12 |
| Art. 30 | - Consiglio di Amministrazione - redazione verbali, visione e rilascio copie | « | 12 |
| Art. 31 | - Consiglio di Amministrazione - norme varie | « | 13 |
| <i>CAPO III</i> | - <i>PRESIDENTE DEL CONSORZIO</i> | | |
| Art. 32 | - Funzioni e deleghe | « | 14 |

| | | | |
|---|---|--|---------|
| <i>CAPO IV - ORGANISMO DI REVISIONE</i> | | | |
| Art. 33 | - | Revisore - requisiti e modalità di nomina | pag. 15 |
| Art. 34 | - | Revisore - compiti | « 15 |
| <i>CAPO V - DIREZIONE</i> | | | |
| Art. 35 | - | Direttore - attribuzioni | « 17 |
| Art. 36 | - | Direttore - requisiti, modalità di nomina e rapporto di lavoro | « 18 |
| <i>TITOLO III - STRUTTURA ORGANIZZATIVA DEL CONSORZIO - RISORSE UMANE</i> | | | |
| Art. 37 | - | Struttura organizzativa | « 19 |
| Art. 38 | - | Struttura organizzativa - contenuti | « 19 |
| Art. 39 | - | Regolamento del personale | « 19 |
| <i>TITOLO IV - VIGILANZA SULL'ATTIVITA' DEL CONSORZIO</i> | | | |
| Art. 40 | - | Indirizzi dell'Assemblea | « 20 |
| Art. 41 | - | Vigilanza | « 20 |
| Art. 42 | - | Atti fondamentali del Consiglio di Amministrazione | « 20 |
| <i>TITOLO V - GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA</i> | | | |
| Art. 43 | - | Gestione aziendale - criteri | « 22 |
| Art. 44 | - | Rapporti finanziari e di servizio | « 22 |
| Art. 45 | - | Piano-programma, bilancio pluriennale di previsione, bilancio preventivo economico annuale, conto consuntivo - regolamento | « 22 |
| Art. 46 | - | Entrate | « 23 |
| Art. 47 | - | Destinazione degli utili | « 23 |
| Art. 48 | - | Copertura delle perdite | « 24 |
| Art. 49 | - | Patrimonio del Consorzio | « 24 |
| Art. 50 | - | Finanziamento degli investimenti | « 25 |
| Art. 51 | - | Tariffe | « 25 |
| Art. 52 | - | Finanza e contabilità | « 25 |
| <i>TITOLO VI - CONTRATTI</i> | | | |
| Art. 53 | - | Appalti e forniture | « 27 |
| <i>TITOLO VII - RESPONSABILITA'</i> | | | |
| Art. 54 | - | Responsabilità dei componenti del Consiglio di Amministrazione | « 28 |
| Art. 55 | - | Responsabilità del Direttore e del personale del Consorzio | « 28 |
| Art. 56 | - | Responsabilità del Revisore dei conti | « 28 |
| Art. 57 | - | Azione di responsabilità | « 28 |
| <i>TITOLO VIII - RAPPORTI CON I CITTADINI</i> | | | |
| Art. 58 | - | Partecipazione ed informazione | « 29 |
| <i>TITOLO IX - REGOLAMENTI E NORME TRANSITORIE E FINALI</i> | | | |
| Art. 59 | - | Regolamenti di competenza dell'Assemblea | « 30 |
| Art. 60 | - | Regolamenti di competenza del Consiglio di Amministrazione | « 30 |

| | | | |
|---------|--|------|----|
| Art. 61 | - Modifiche allo Statuto del Consorzio | pag. | 30 |
| Art. 62 | - Norme transitorie e finali | « | 31 |
| Art. 63 | - Norme di rinvio | « | 31 |
| Art. 64 | - Decorrenza dello Statuto | « | 31 |

TITOLO I°
COSTITUZIONE, FINI, DURATA DEL CONSORZIO

Art. 1
Costituzione

- 1) Tra il Comune di Malcesine, la Provincia di Verona e la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Verona è costituito, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge 8 giugno 1990, n. 142, a seguito di specifica Convenzione, un Consorzio per la gestione associata dei servizi di trasporto funicolari e per l'espletamento di ogni altra attività connessa o collegata, nonché per la gestione di eventuali altri servizi pubblici diretti a provvedere alle pubbliche comunicazioni.
- 2) Con la costituzione del Consorzio di cui al precedente punto viene attuata la trasformazione, ai sensi del primo comma dell'art. 60 della citata legge 142/1990, dell'esistente «Consorzio per la costruzione e l'esercizio della funivia Malcesine - Monte Baldo» costituito con decreto del Prefetto di Verona n. 16662/4 in data 10 giugno 1955.

Art. 2
Denominazione e Sede

- 1) Il Consorzio di cui al precedente articolo viene denominato «AZIENDA TRASPORTI FUNICOLARI MALCESINE - MONTE BALDO» e più brevemente «FUNIVIA MALCESINE - MONTE BALDO».
- 2) Il Consorzio di cui sopra ha sede legale in Verona.
L'Assemblea del Consorzio potrà istituire e sopprimere sedi operative.

Art. 3
Natura giuridica del Consorzio

- 1) Il Consorzio ha personalità giuridica pubblica a norma del combinato disposto dall'art. 23, comma 1° e dall'art. 25, comma primo, della legge 142/1990; esso è dotato di piena autonomia imprenditoriale, funzionale ed organizzativa. In quanto Ente pubblico economico la sua attività negoziale, per il raggiungimento dei fini istituzionali, si svolge, salvo diversa espressa specifica disposizione di legge, secondo le regole del diritto comune.
- 2) Mediante appositi regolamenti interni da approvare nelle forme e con le procedure stabilite nel presente Statuto, il Consorzio disciplina lo svolgimento della propria attività.

Art. 4
Oggetto del Consorzio

- 1) Il Consorzio ha come oggetto principale l'impianto e l'esercizio di funivie per il trasporto di persone e cose ed in particolare della funivia che collega il capo-

luogo del Comune di Malcesine alla frazione di S. Michele e alla dorsale del Monte Baldo.

- 2) Il Consorzio può inoltre provvedere:
 - a) alla costruzione e gestione di impianti di risalita;
 - b) all'impianto e gestione di posti di ristoro ed assistenza nelle stazioni viaggiatori;
 - c) allo svolgimento di ogni servizio di trasporto pubblico e/o attività commerciale comunque connessa col trasporto stesso che garantisca la migliore utilizzazione dei mezzi e degli impianti o che comunque comporti beneficio al bilancio del Consorzio e/o contribuisca allo sviluppo turistico-economico e alla salvaguardia ambientale della zona interessante il bacino del Lago di Garda e il Monte Baldo;
 - d) alla gestione di ogni altro servizio pubblico locale avente affinità con l'oggetto principale affidato dagli Enti consorziati.
- 3) Per i servizi di cui sopra il Consorzio può svolgere, anche per conto terzi, tutte le attività ad essi riconducibili di gestione, progettazione, costruzione di impianti, ricerca, programmazione e promozione.
- 4) Il Consorzio può eseguire qualsiasi operazione immobiliare, mobiliare, industriale, commerciale, che abbia relazione o attinenza con lo scopo sociale e che sia comunque ritenuta utile per il miglior raggiungimento delle finalità sociali.
- 5) Il Consorzio può promuovere la costituzione o partecipare a forme associative (società di capitali, comunioni, consorzi di diritto pubblico e privato, ecc.) che abbiano per oggetto attività strumentali o complementari o comunque collegate a quelle elencate al precedente n. 1, e che, se ritenuto opportuno o conveniente, possano operare anche per conto terzi.

Art. 5

Attività extra territoriale

- 1) Il Consorzio, anche al fine di soddisfare esigenze riconducibili direttamente o indirettamente alle comunità locali, può svolgere, previa verifica della redditività e con l'autorizzazione della assemblea, le attività di cui all'art. 4 anche fuori del territorio del Comune di Malcesine:
 - a) mediante stipulazione di apposita convenzione per la disciplina del servizio e per la regolazione dei conseguenti rapporti economico-finanziari;
 - b) in rapporto di concessione di cui all'art. 22, lettera b) della legge 8.6.1990, n. 142 ed, all'uopo, partecipare a gare indette per l'aggiudicazione della concessione;
 - c) partecipando a enti, società di capitali e consorzi di diritto pubblico o privato.

Art. 6

Adesione alle federazioni di categoria

Il Consorzio aderisce, per i servizi gestiti, alle federazioni nazionali di categoria delle imprese pubbliche locali.

Art. 7

Durata

- 1) Il Consorzio è costituito per un periodo di dodici anni decorrenti dalla data di entrata in vigore del presente Statuto e viene tacitamente prorogato di dodicennio in dodicennio salvo che la maggioranza degli Enti consorziati che detenga anche complessivamente almeno 750 millesimi del totale delle quote di partecipazione non ne chieda lo scioglimento due anni prima di ciascuna scadenza.
- 2) Il Consorzio cessa altresì per l'esaurimento del proprio fine.
- 3) E' consentito a ciascun Ente consorziato il recesso, anche durante il dodicennio di cui al precedente punto 1), purché intervenga il consenso di tutti gli altri Enti consorziati.

La richiesta di recesso deve essere notificata alla Presidenza del Consorzio mediante raccomandata con avviso di ricevimento entro il 31 marzo di ciascun anno. Entro il successivo 30 giugno il Presidente del Consorzio deve notificare agli Enti consorziati tale richiesta corredata con il parere dell'Assemblea. In presenza del consenso, di cui al punto precedente, l'Assemblea, con propria deliberazione, rende operante il recesso dalle ore zero del primo gennaio dell'anno successivo.

Art. 8

Scioglimento del Consorzio

- 1) In caso di scioglimento l'Assemblea procede alla nomina di liquidatori con il compito di redigere il bilancio finale di liquidazione e di indicare la parte spettante a ciascun Ente consorziato con riferimento alle quote di partecipazione.

Per le modalità di nomina e di revoca dei liquidatori e per le procedure di liquidazione si fa riferimento alle norme previste per le società per azioni di cui agli artt. 2450 e seguenti del codice civile, in quanto compatibili.

- 2) All'atto dello scioglimento dovranno essere altresì restituiti agli Enti consorziati interessati i beni dagli stessi assegnati in affitto e/o comodato al Consorzio.

Art. 9

Recesso

- 1) Salvo sia diversamente pattuito, all'Ente che recede alla scadenza dodicennale spetta una quota-parte del patrimonio netto risultante dal consuntivo relativo all'esercizio antecedente il recesso proporzionale alla sua quota di partecipazione al Consorzio.

- 2) Salvo sia diversamente pattuito, all'ente che recede durante il dodicennio, la quota di cui al precedente punto viene decurtata di una percentuale del 10% a titolo di penale per il recesso anticipato.
- 3) L'Ente recedente dovrà rimborsare al Consorzio la quota di spettanza delle eventuali perdite:
 - a) conseguite, fino alla data di decorrenza del recesso, negli esercizi successivi a quello relativo all'ultimo consuntivo approvato;
 - b) non ancora ripianate.

Parimenti il Consorzio dovrà erogare all'Ente recedente la quota di spettanza degli eventuali utili relativi ai predetti esercizi.
- 4) Al recedente dovranno essere altresì restituiti gli eventuali beni dallo stesso assegnati al Consorzio in affitto e/o in comodato.

Art. 10

Trasmissione delle deliberazioni dell'Assemblea agli Enti consorziati

Il Presidente dell'Assemblea provvede a trasmettere agli Enti consorziati entro quindici giorni dalla loro adozione, le deliberazioni dell'Assemblea stessa. Tale trasmissione non ha finalità di controllo ma di informazione sull'attività del Consorzio.

Art. 11

Forme di consultazione degli Enti Consorziati

- 1) Gli organi del Consorzio promuoveranno ogni possibile forma di consultazione e partecipazione degli Enti consorziati in merito agli aspetti fondamentali dell'attività del Consorzio.
- 2) Per il raggiungimento dei fini di cui al comma precedente gli organi del Consorzio, in particolare:
 - attueranno incontri con gli Enti consorziati, partecipando anche a richiesta o su propria iniziativa a sedute dei relativi organi;
 - divulgheranno ed illustreranno l'attività consorziale.

Art. 12

Controversie

- 1) Tutte le controversie che dovessero insorgere tra gli Enti consorziati e tra essi ed il Consorzio verranno decise da un Collegio di tre arbitri nominati uno da ciascuna delle due parti interessate ed il terzo di comune accordo fra i due nominati o, in caso di disaccordo, dal Presidente del Tribunale di Verona.
- 2) In mancanza di accordo fra le parti interessate in ordine all'applicazione di quanto stabilito ai precedenti articoli 8 e 9 come pure per quanto concerne la definizione di aspetti eventualmente non regolamentati negli articoli stessi, la materia è deferita alle decisioni di un collegio di tre arbitri nominati dal Presidente del Tribunale di Verona.

TITOLO II
GLI ORGANI

Art. 13
Organi

Sono organi del Consorzio:

- a) l'Assemblea;
- b) il Consiglio di Amministrazione;
- c) il Presidente;
- d) il Direttore;
- e) il Revisore dei Conti.

- i) approvare i regolamenti per il funzionamento del Consorzio di competenza dell'Assemblea ai sensi dell'art. 59 del presente Statuto.
 - l) approvare gli atti fondamentali del Consiglio di Amministrazione ai sensi del successivo art. 42.
- 2) L'Assemblea delibera altresì su tutte le questioni sottoposte dal Consiglio di Amministrazione e dal Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Art. 16

Assemblea - Presidente

- 1) Il Presidente dell'Assemblea è eletto dall'Assemblea fra i rappresentanti degli Enti Consorziati con il voto favorevole di tanti componenti che rappresentino i 660 millesimi del totale delle quote di partecipazione; esso resta in carica, salvo revoca, per tutta la durata del suo mandato di amministratore dell'Ente locale consorziato.
Qualora dopo due votazioni tale maggioranza non venga raggiunta, il Presidente dell'Assemblea sarà di diritto il rappresentante dell'Ente consorziato che ha la maggior quota di partecipazione.
- 2) Il Presidente dell'Assemblea svolge le seguenti funzioni:
 - convoca e presiede l'Assemblea dei rappresentanti;
 - firma gli atti dell'Assemblea e la relativa corrispondenza;
 - esercita la vigilanza sul Consorzio.
- 3) In caso di assenza o impedimento del Presidente ne fa le veci l'Amministratore dell'Ente consorziato da lui designato.

Art. 17

Assemblea - funzionamento

- 1) L'Assemblea dei rappresentanti si riunisce almeno due volte l'anno per l'approvazione, a norma di legge, dei Bilanci preventivi economici annuale e pluriennale, del Piano-programma e del Conto consuntivo del Consorzio.
- 2) L'Assemblea può altresì riunirsi in ogni momento per iniziativa del suo Presidente od a richiesta del Consiglio di Amministrazione o di tanti componenti che rappresentino almeno un terzo del totale delle quote di partecipazione.
- 3) L'Assemblea si riunisce su convocazione fatta dal Presidente mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o mediante telefax o, nei casi di urgenza, mediante telegramma; sia l'avviso di convocazione trasmesso mediante lettera raccomandata che quelli trasmessi mediante telefax o telegramma debbono contenere il giorno, l'ora e il luogo della riunione nonché l'indicazione degli oggetti da trattarsi nell'adunanza.
- 4) L'avviso di convocazione dovrà pervenire al domicilio dei rappresentanti almeno tre giorni prima dell'adunanza stessa. In caso d'urgenza il termine può essere ridotto a 24 ore.
- 5) Le sedute dell'Assemblea sono valide:

- a) in prima convocazione, con la presenza di tanti componenti che rappresentino almeno 550 millesimi del totale delle quote di partecipazione e la maggioranza degli Enti consorziati;
- b) in seconda convocazione, con la presenza di tanti componenti che rappresentino almeno 460 millesimi del totale delle quote di partecipazione e la maggioranza degli Enti consorziati.

Art. 18

Assemblea - deliberazioni

- 1) L'Assemblea delibera con il voto favorevole della maggioranza delle quote di partecipazione rappresentate dai componenti presenti, salvo i casi in cui lo Statuto preveda maggioranze diverse.
- 2) Le deliberazioni concernenti:
 - a) le richieste di ammissione al Consorzio di altri Enti locali;
 - b) le modificazioni dello Statuto del Consorzio di cui al successivo art. 61;
 - c) le variazioni alle quote di partecipazione assegnate a ciascun Ente consorziato,non possono essere adottate dall'Assemblea del Consorzio prima che siano trascorsi 15 giorni dalla data di notificazione dei relativi schemi agli Enti consorziati. Entro tale termine gli Enti consorziati potranno formulare all'Assemblea del Consorzio i loro eventuali pareri in merito.

Il Presidente e il Segretario dell'Assemblea Consorziale sono responsabili della notificazione degli schemi di deliberazione sopra indicati.

- 3) Le deliberazioni concernenti lo scioglimento del Consorzio o il recesso di Enti consorziati sono subordinate al consenso degli Enti consorziati nei limiti e con le modalità stabilite dal precedente art. 7.
- 4) Le deliberazioni di cui al precedente art. 10 devono essere pubblicate nell'albo pretorio di ciascuno degli Enti consorziati sotto la responsabilità dei Segretari dei singoli Enti.
- 5) Alle deliberazioni dell'Assemblea si applicano le disposizioni recate dal Capo XII della Legge 142 dell'8 giugno 1990, a norma di quanto disposto dall'art. 49 della stessa legge.

Art. 19

Segretario dell'Assemblea

Le funzioni di Segretario dell'Assemblea vengono svolte da un dipendente del Consorzio nominato dall'Assemblea stessa.

Art. 20

Assemblea - indennità

Ai componenti dell'Assemblea potranno essere corrisposte indennità o gettoni di presenza nella misura fissata dall'Assemblea nel rispetto delle norme di legge vigenti in materia.

CAPO II
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Art. 21

Consiglio di Amministrazione - composizione

Il Consiglio di Amministrazione è composto di cinque membri effettivi, compreso il Presidente.

Art. 22

Consiglio di Amministrazione - criteri per la scelta dei componenti

- 1) L'Assemblea, con propria deliberazione, determina i criteri per la scelta dei componenti il Consiglio di Amministrazione, tenendo presente, fra l'altro:
 - a) che i candidati devono possedere, oltre al prestigio e alla correttezza, una documentata competenza tecnica o amministrativa, per studi compiuti, per funzioni disimpegnate presso aziende pubbliche o private, per uffici ricoperti;
 - b) che particolari requisiti di competenza e professionalità, oltre che di prestigio e correttezza, devono essere stabiliti per il Presidente;
 - c) che, ferme restando le incompatibilità stabilite dalle leggi e dai regolamenti generali non potranno, in particolare, far parte del Consiglio di Amministrazione del Consorzio coloro che sono in lite col Consorzio nonché i titolari, i soci illimitatamente responsabili, gli amministratori, i dipendenti con poteri di rappresentanza o di coordinamento di imprese esercenti attività concorrenti o comunque connesse ai servizi del Consorzio;
 - d) che i componenti del Consiglio di Amministrazione non possono essere nominati ad impieghi dipendenti dal Consorzio prima che sia decorso almeno un anno dal giorno in cui hanno cessato di ricoprire la carica.

Art. 23

Consiglio di Amministrazione - modalità di nomina

- 1) Il Consiglio di Amministrazione è nominato dall'Assemblea consorziale.
- 2) Le deliberazioni di nomina dovranno contenere, a pena di nullità, tutti gli elementi atti a dimostrare il rispetto delle procedure di cui al precedente articolo e dovranno altresì indicare espressamente i requisiti posseduti da ciascun candidato.
- 3) L'Assemblea provvede a scrutinio palese prima alla nomina del Presidente per la quale è necessario il voto favorevole di tanti componenti che rappresentino i 550 millesimi del totale delle quote di partecipazione.
- 4) Successivamente, sempre a scrutinio palese, si procede alla nomina dei Consiglieri con voto limitato a due preferenze. Risulteranno eletti i quattro candidati che avranno ottenuto il voto favorevole del maggior numero di quote di partecipazione.

Art. 24

Consiglio di Amministrazione - procedure e modalità di revoca dei Consiglieri

- 1) Il Consiglio di Amministrazione ed i singoli Componenti possono essere revocati in ogni tempo con deliberazione espressa dell'Assemblea approvata con il voto favorevole di tanti componenti che rappresentino a/meno i 666 millesimi del totale delle quote di partecipazione.
- 2) La revoca è ammessa:
 - a) in tutti i casi in cui l'Amministratore è venuto meno agli obblighi allo stesso derivanti dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti del Consorzio.
 - b) quando l'Amministratore, con il suo comportamento, determina il venir meno della fiducia dell'Assemblea.
- 3) La revoca è altresì ammessa nei casi di violazione degli obblighi stabiliti per gli amministratori delle Società per azioni dagli articoli 2390 e 2391 del Codice Civile. In tali casi l'Amministratore revocato risponde anche dei danni arrecati al Consorzio nelle forme e con le modalità stabilite dalla legge,

Art. 25

Consiglio di Amministrazione - durata in carica, dimissioni, decadenze, sostituzioni

- 1) I componenti del Consiglio di Amministrazione durano in carica quattro anni e comunque fino all'insediamento dei successori che deve avvenire entro dieci giorni dalla esecutività della nuova nomina.
- 2) I componenti del Consiglio sono dichiarati decaduti, nei termini e nei modi previsti dalle norme legislative vigenti, nei casi di sopravvenuta ineleggibilità o incompatibilità, nonché di assenza senza giustificato motivo a tre sedute consecutive.
- 3) Le surrogazioni dei Consiglieri sono effettuate dall'Assemblea Consorziale non appena si siano verificate le eventuali vacanze che il Presidente del Consorzio ha l'obbligo di comunicare al Presidente dell'Assemblea Consorziale entro 10 giorni da quello in cui si sono verificate o sono venute a sua conoscenza.
I componenti surroganti restano in carica limitatamente a quanto vi sarebbero rimasti i loro predecessori.
- 4) Su richiesta di soci rappresentanti almeno 750 millesimi si procede comunque alla nomina di un nuovo Consiglio di Amministrazione.
(comma così modificato con delibera Assemblea n. 2/11 del 09.05.2019)

Art. 26

Consiglio di Amministrazione - compiti

- 1) Il Consiglio, nei limiti degli indirizzi formulati dall'Assemblea, è competente per gli atti necessari al perseguimento ed al raggiungimento di tutti gli obiettivi che il Consorzio è destinato a soddisfare e che non siano per legge o per statuto espressamente riservati al Presidente e al Direttore.

- 2) Il Consiglio di Amministrazione, in particolare:
 - a) delibera le politiche industriali e di servizio del Consorzio nel quadro degli indirizzi impartiti dall'Assemblea ed in conformità al piano programma;
 - b) delibera il piano programma, il bilancio triennale ed annuale di previsione, la relazione previsionale annuale ed il conto consuntivo;
 - c) delibera i regolamenti previsti dal presente statuto e gli altri che ritiene opportuni per disciplinare l'ordinamento ed il funzionamento del Consorzio;
 - d) delibera la nomina del direttore con le modalità stabilite al successivo art. 36;
 - e) adotta le altre deliberazioni previste dalla legge, in particolare per le attività di investimento e per i finanziamenti del Consorzio.
- 3) Il Consiglio di Amministrazione, nei limiti delle proprie attribuzioni, può affidare specifici incarichi ai suoi componenti e al Direttore.

Art. 27

Consiglio di Amministrazione - modalità e tempi di convocazione

- 1) Il Consiglio di Amministrazione si riunisce, di regola, presso la sede del Consorzio o in altro luogo indicato nell'avviso di convocazione.
- 2) Il Consiglio è convocato dal Presidente, di regola almeno una volta al mese. Può essere inoltre convocato dal Presidente entro sette giorni dalla richiesta avanzata, per specifici argomenti, da due componenti o dal Direttore o dal Collegio dei Revisori. In caso di inerzia provvede il Presidente dell'Assemblea Consorziale.
- 3) L'avviso di convocazione deve contenere il giorno, l'ora, il luogo della riunione e l'indicazione degli oggetti da trattarsi nell'adunanza.
- 4) La convocazione del Consiglio deve essere fatta dal Presidente con avviso raccomandato da recapitarsi a mano a cura del personale del Consorzio oppure a mezzo del servizio postale o telefax o telegramma almeno tre giorni prima della riunione. In caso di urgenza il termine può essere ridotto a 24 ore.
- 5) L'avviso di convocazione deve essere inviato ai componenti il Consiglio nella loro residenza anagrafica salvo diversa indicazione da comunicarsi per iscritto al Presidente.
- 6) Le sedute convocate senza l'osservanza delle formalità di cui sopra, sono valide solo se sono presenti tutti i consiglieri; in tale ipotesi, a richiesta di un consigliere, la trattazione di uno o più argomenti all'ordine del giorno viene rinviata alla seduta successiva.

Art. 28

Consiglio di Amministrazione - validità delle sedute e votazioni

- 1) Il Presidente del Consiglio di Amministrazione constata che questo sia regolarmente costituito e in grado di deliberare, dirige e regola la discussione e stabilisce le modalità di votazione.

- 2) Le sedute del Consiglio di Amministrazione sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti in carica, compreso il Presidente.
- 3) La trattazione di argomenti non inclusi nell'ordine del giorno è ammessa se sono presenti e consenzienti tutti i Consiglieri.
- 4) Il Consiglio delibera a maggioranza assoluta dei votanti. A parità di voti prevale il voto del Presidente.
- 5) Le deliberazioni possono adottarsi per appello nominale o per alzata di mano. Quando però si tratti di deliberazioni che implicano apprezzamenti o valutazioni circa la qualità o capacità di persone, le deliberazioni stesse devono essere adottate a scrutinio segreto.
- 6) Nel caso di deliberazioni adottate con voto palese, i consiglieri che pur non essendo impediti a farlo, dichiarano di astenersi dal votare, non vengono computati nel numero dei votanti (quorum funzionale); essi sono invece computati tra i presenti (quorum strutturale) ai fini della determinazione del numero legale per la validità della seduta.
- 7) Nel caso di deliberazioni adottate con voto segreto vanno invece computati tra i votanti coloro che hanno espresso scheda bianca o scheda nulla.
- 8) Ciascun Consigliere ha diritto di far constare nel verbale il proprio voto e i motivi del medesimo.

Art. 29

Consiglio di Amministrazione - partecipazione alle sedute

- 1) Le sedute del Consiglio non sono pubbliche.
- 2) I componenti del Collegio dei Revisori debbono essere invitati alle riunioni del Consiglio.
- 3) Il Direttore interviene alle sedute del Consiglio con voto consultivo che deve essere verbalizzato.
- 4) Il Presidente e il Consiglio possono invitare alle riunioni per chiarimenti o comunicazioni relativi agli oggetti compresi nell'ordine del giorno persone estranee al Consiglio stesso; tali invitati devono tuttavia uscire dall'aula delle adunanze al momento del voto.

Art. 30

Consiglio di Amministrazione - redazione verbali, visione e rilascio copie

- 1) I processi verbali delle adunanze del Consiglio di Amministrazione sono redatti da un dipendente del Consorzio, scelto dal Consiglio stesso, con funzioni di Segretario del Consiglio.
In assenza del Segretario i verbali sono redatti dal Direttore. In caso di mancanza delle persone di cui sopra i verbali sono redatti da un consigliere designato dal Consiglio.
I verbali, trascritti in apposito registro, sono firmati dal Presidente e da chi ha

esercitato le funzioni di Segretario.

- 2) Il Segretario compila i verbali delle sedute che debbono essere raccolti in apposito registro e firmati dal Presidente della seduta e da chi ha esercitato le funzioni di Segretario.
- 3) Le copie dei verbali, anche per la produzione in giudizio, sono dichiarate conformi dal Direttore o da altro dipendente da lui delegato.

Art. 31

Consiglio di Amministrazione - norme varie

- 1) I Consiglieri non possono prendere parte in nessuna fase a provvedimenti nei quali abbiano interesse personale, oppure l'abbiano il coniuge o i loro parenti e affini entro il IV° grado.
- 2) Il trattamento economico da praticare al Presidente ed ai componenti del Consiglio di Amministrazione è deliberato dall'Assemblea a norma di legge.
- 3) Il trattamento da praticare al Presidente ed ai componenti del Consiglio di Amministrazione in caso di missione per conto del Consorzio è stabilito dal Consiglio stesso con apposito regolamento da adottare ai sensi di legge; con lo stesso regolamento vengono definite, nel rispetto della legge, le modalità di corresponsione agli amministratori del rimborso delle spese di viaggio per la partecipazione alle attività aziendali.
- 4) Il Presidente e i componenti del Consiglio di Amministrazione hanno diritto ai permessi stabiliti per le Aziende speciali del Comune e della Provincia dall'art. 4 della legge 27 dicembre 1985, n. 816 e successive modificazioni.
- 5) Il Consorzio, con deliberazione consiliare, provvede ad assicurare il Presidente ed i componenti del Consiglio di Amministrazione contro i rischi conseguenti all'espletamento del loro mandato.
Sono comprese nella copertura la assicurazione R.C.A. casco, quando gli stessi utilizzano la propria autovettura per partecipare alle sedute del Consiglio di Amministrazione o per le altre attività del Consorzio, nonché l'assicurazione contro gli infortuni con i massimali stabiliti per il Direttore.

CAPO III
PRESIDENTE DEL CONSORZIO

Art. 32
Funzioni e deleghe

- 1) Il Presidente del Consiglio di Amministrazione è Presidente del Consorzio. Il Presidente rappresenta il Consorzio nei rapporti con le autorità locali, regionali e statali, gli organismi rappresentativi ed in genere nei rapporti a carattere istituzionale, assicura l'attuazione degli indirizzi dell'Assemblea ed inoltre:
 - a) convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione;
 - b) vigila sull'andamento del Consorzio, sull'operato del Direttore generale e sull'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione;
 - c) firma la corrispondenza e gli atti del Consiglio di Amministrazione;
 - d) riferisce periodicamente al Presidente dell'Assemblea sull'andamento della gestione aziendale come indicato al successivo articolo 41;
 - e) promuove le iniziative volte ad assicurare una integrazione dell'attività del Consorzio con le realtà sociali, economiche e culturali della comunità locale;
 - f) attua le iniziative di informazione e di partecipazione dell'utenza e della cittadinanza previste dal presente Statuto e dalla Convenzione.

- 2) Il Presidente adotta, in caso di necessità ed urgenza, e sotto la propria responsabilità, i provvedimenti di competenza del Consiglio di Amministrazione che devono essere sottoposti al Consiglio stesso nella sua prima adunanza per la ratifica.

- 3) In caso di assenza o impedimento temporaneo, il Presidente viene sostituito dal Consigliere da lui delegato che assume la denominazione di Vice Presidente.
La delega, fatta per iscritto, deve essere comunicata al Presidente dell'Assemblea e agli Enti consorziati.
Qualora sia assente o impedito anche il vice Presidente, le funzioni del Presidente sono svolte dal Consigliere presente più anziano di età.

- 4) Il Presidente può delegare, anche in via temporanea, al Vice Presidente e ad uno o più componenti del Consiglio di Amministrazione parte delle proprie competenze.

CAPO IV°
ORGANO DI REVISIONE

Art. 33

Revisore - requisiti e modalità di nomina

- 1) Il controllo sulla regolarità contabile e la vigilanza sulla gestione economico-finanziaria è affidato ad un Revisore, nominato dalla Assemblea e scelto tra gli iscritti nel «registro dei revisori contabili» istituito presso il Ministero di Grazia e Giustizia.
- 2) Il Revisore dura in carica fino al 30 giugno del terzo anno successivo a quello di nomina.
Il Revisore non è revocabile, salvo inadempienza ed è rieleggibile.
- 3) Non possono essere nominati Revisori dei conti, e se nominati decadono, i Consiglieri degli Enti consorziati, il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli Amministratori del Consorzio e del Direttore Generale, coloro che sono legati al Consorzio da un rapporto continuativo di prestazione d'opera retribuita, coloro che sono proprietari, comproprietari e soci illimitatamente responsabili, dipendenti di imprese esercenti gli stessi servizi affidati al Consorzio od industrie connesse al servizio medesimo o che hanno stabili rapporti commerciali con il Consorzio e coloro che hanno liti pendenti con il Consorzio.
- 4) Al Revisore è corrisposta una adeguata indennità il cui ammontare è deliberato dall'Assemblea, tenuto conto delle tariffe professionali vigenti.
Spetta altresì il rimborso delle spese vive sostenute per l'espletamento della funzione (partecipazione alle sedute del Consiglio di Amministrazione, accertamenti individuali di competenza, ecc.), nonché - in caso di missione per conto del Consorzio - il rimborso delle spese di viaggio e trasferta, secondo le modalità in atto per i componenti del Consiglio di Amministrazione.
- 5) Il Consorzio provvede, con deliberazione consiliare, ad assicurare il Revisore contro i rischi conseguenti all'espletamento del suo mandato.
Sono comprese nella copertura la assicurazione R.C.A. casco, quando lo stesso utilizza la propria autovettura per partecipare alle sedute del Consiglio di Amministrazione o per le altre attività del Consorzio, nonché l'assicurazione contro gli infortuni con i massimali stabiliti per il Direttore.

Art. 34

Revisore: compiti

- 1) Il Revisore vigila sulla regolarità contabile e sul rispetto delle norme di legge e di Statuto in materia.
Il Revisore accerta e attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze delle scritture contabili, redigendo apposita relazione nella quale sono evidenziate le corrette valutazioni di bilancio ed in particolare degli ammortamenti, delle rimanenze, degli accantonamenti, dei ratei e dei risconti, attenendosi, per quanto non diversamente disposto, alle norme previste dall'art. 2425 del Codice Civile.

- 2) Il Revisore vigila altresì sulla gestione economico-finanziaria ed a questo fine:
 - a) esamina i progetti dei bilanci preventivi annuali e poliennali, nonché le loro variazioni, esprimendo eventuali motivate osservazioni entro 15 giorni dal ricevimento dei documenti;
 - b) esamina, con frequenza almeno trimestrale, la documentazione relativa alla situazione economica e finanziaria del Consorzio e la relazione sulla verifica periodica dello stato di attuazione del piano programma, formulando eventuali motivate osservazioni e proposte al Consiglio di Amministrazione;
 - c) esprime il proprio parere su specifiche questioni attinenti alla gestione economico-finanziaria sottopostegli dall'Amministrazione del Consorzio e dagli Enti consorziati, ed - in specie - sui progetti di investimento, sull'impiego fruttifero delle disponibilità di cassa, sull'acquisto di azioni o quote societarie.
- 3) Al Revisore viene assicurato l'accesso agli atti e documenti del-Consorzio che siano di interesse per l'espletamento delle sue funzioni.
- 4) Il Revisore può partecipare a tutte le sedute del Consiglio di Amministrazione e chiedere la iscrizione a verbale delle sue eventuali osservazioni o rilievi. Il Revisore deve partecipare alle sedute nelle quali si discutono il bilancio preventivo, il conto consuntivo e provvedimenti di particolare rilevanza economico-finanziaria.
- 5) Il Revisore, ove si verifichino le condizioni all'uopo previste dalla legge per le aziende pubbliche locali, deve presentare all'Assemblea Consorziale ogni triennio una relazione sull'andamento della gestione del Consorzio contenente rilievi e valutazioni sulla efficienza, l'efficacia e l'economicità dei diversi servizi.
Nella relazione stessa sono riportati gli indicatori di cui all'art. 43 che devono essere comparati con quelli medi calcolati dalla CISPEL. La relazione può contenere proposte per il miglioramento dei servizi.
- 6) Il Revisore deve, nello svolgimento della sua attività, ispirarsi ai principi di comportamento statuiti dagli organismi nazionali di categoria.
- 7) Il Revisore deve redigere processo verbale delle attività di controllo, che viene trascritto e sottoscritto in apposito registro. Copia di ciascun processo verbale deve essere trasmessa, nel termine di sette giorni ai rappresentanti degli Enti consorziati, al Presidente ed al Direttore del Consorzio.

CAPO V°
DIREZIONE

Art. 35
Direttore: attribuzioni

- 1) Il Direttore ha la rappresentanza legale e la responsabilità gestionale del Consorzio ed opera assicurando il raggiungimento dei risultati programmatici, sia in termini di servizio che in termini economici, sviluppando un'organizzazione interna dell'Azienda idonea alla migliore utilizzazione delle risorse umane e materiali.
In particolare il Direttore:
 - a) sovrintende all'attività tecnica, amministrativa e finanziaria del Consorzio;
 - b) adotta i provvedimenti per migliorare l'efficienza e la funzionalità dei vari servizi aziendali e per il loro organico sviluppo;
 - c) sottopone al Consiglio di Amministrazione lo schema del piano programma, del bilancio pluriennale, del bilancio preventivo economico annuale e del conto consuntivo;
 - d) formula proposte per l'adozione dei provvedimenti di competenza del Consiglio di Amministrazione, partecipa alle sedute del Consiglio stesso e può richiederne la convocazione al Presidente; esegue le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione;
 - e) può stare in giudizio, anche senza l'autorizzazione del Consiglio di Amministrazione, quando si tratta della riscossione di crediti dipendenti dal normale esercizio dell'Azienda;
 - f) adotta tutti i provvedimenti relativi al personale nei limiti e con le modalità stabilite, nel rispetto delle leggi e dei contratti collettivi di lavoro, dal regolamento aziendale;
 - g) dirige il personale dell'Azienda;
 - h) provvede - nei limiti e con le modalità stabilite nell'apposito Regolamento - agli appalti ed alle forniture indispensabili al funzionamento normale ed ordinario del Consorzio ed alle «spese in economia»; presiede alle aste e alle licitazioni private e stipula i contratti;
 - i) firma gli ordinativi di pagamento e d'incasso e sottoscrive le delegazioni di pagamento a garanzia dei mutui;
 - l) firma la corrispondenza e tutti gli atti che non siano di competenza del Presidente;
 - m) interviene, di norma, personalmente nelle udienze di discussione delle cause di lavoro con facoltà di conciliare o transigere la controversia. Può, tuttavia, farsi rappresentare da un dirigente o un impiegato del Consorzio previa procura da conferirsi con le modalità previste dall'art. 420 del codice di procedura civile;
 - n) provvede a tutti gli altri compiti fissati dalle leggi e dal presente Statuto, nonché a quelli che gli vengono formalmente delegati dal Consiglio di Amministrazione.
- 2) Il Direttore, previa autorizzazione del Consiglio di Amministrazione, può delegare ad uno o più dirigenti del Consorzio parte delle proprie competenze, nonché il potere di firma degli atti che comportino impegni per il Consorzio.
- 3) il Direttore non può esercitare alcun altro impiego, commercio, industria o professione, né può accettare incarichi anche temporanei di carattere profes-

sionale, anche se non retribuiti, estranei al Consorzio senza autorizzazione del Consiglio di Amministrazione.

Art. 36

Direttore: requisiti, modalità di nomina e rapporto di lavoro

- 1) Il Direttore è nominato, di regola, a seguito di pubblico concorso.
- 2) Il Direttore può essere eccezionalmente nominato per chiamata ma in tal caso la sua nomina dovrà essere proposta dal Consiglio di Amministrazione a voti unanimi ed approvata dall'Assemblea con l'intervento del 75% degli Enti consorziati e con il voto favorevole di tanti componenti che rappresentino i 750 millesimi del totale delle quote di partecipazione.
- 3) I requisiti, le incompatibilità, la durata del rapporto di lavoro, le modalità di conferma e cessazione dal servizio e di sostituzione temporanea e quant'altro relativo al rapporto di lavoro sono determinate dal Consiglio di Amministrazione con apposito regolamento nel rispetto delle norme previste per le aziende speciali di cui all'art. 23 della legge 8 giugno 1990, n. 142.

TITOLO III°
STRUTTURA ORGANIZZATIVA DEL CONSORZIO - RISORSE UMANE

Art. 37
Struttura organizzativa

La struttura organizzativa e le sue variazioni vengono determinate con deliberazione del Consiglio di Amministrazione, su proposta del Direttore, quale responsabile della gestione.

Art. 38
Struttura organizzativa: contenuti

La struttura organizzativa dell'azienda deve definire le principali funzioni delle unità operative (line) e ausiliarie (staff) e le principali mansioni dei responsabili di tali unità.

Art. 39
Regolamento del personale

- 1) I requisiti e le modalità di assunzione del personale (compreso il personale con qualifica di «dirigente») le incompatibilità e quant'altro riguardante il personale sono determinati con apposito regolamento approvato dal Consiglio di Amministrazione su proposta del Direttore, quale responsabile della gestione.
- 2) Il regolamento di cui sopra deve garantire la massima trasparenza ed imparzialità in materia di assunzioni.

Esso deve prevedere, fra l'altro:
 - a) che in caso di espletamento di concorsi o selezioni interni o pubblici, le Commissioni giudicatrici siano presiedute dal Direttore o da un suo delegato e composte da persone estranee al Consiglio di Amministrazione e all'Assemblea fornite di competenza tecnica specifica in relazione ai posti da ricoprire;
 - b) la possibilità di affidare a società specializzate la preselezione e/o selezione del personale da assumere.

TITOLO IV°
VIGILANZA SULL'ATTIVITA' DEL CONSORZIO

Art. 40
Indirizzi dell'Assemblea

Il Consorzio deve attenersi nell'attuazione dei suoi compiti agli indirizzi generali necessari al raggiungimento degli obiettivi di interesse collettivo determinati dall'Assemblea.

Art. 41
Vigilanza

- 1) La vigilanza sul Consorzio è esercitata dal Presidente dell'Assemblea.
- 2) La vigilanza è finalizzata alla verifica della corretta esecuzione da parte del Consorzio degli indirizzi e delle direttive formulate dall'Assemblea.
- 3) A tale scopo il Presidente del Consorzio ed il Direttore devono presentare, congiuntamente, al Presidente dell'Assemblea alla fine di aprile e alla fine di ottobre di ogni anno una relazione sull'andamento del Consorzio contenente in sintesi i dati significativi della gestione.
- 4) La relazione periodica di cui al precedente comma deve comprendere in particolare lo stato di realizzazione dei programmi e le motivazioni degli eventuali scostamenti dalle indicazioni del piano programma.
- 5) Devono essere altresì trasmessi al Presidente dell'Assemblea nel loro testo integrale i verbali delle deliberazioni per le quali il Direttore od il Collegio dei Revisori abbiano espresso un parere contrario.
- 6) L'informativa di cui sopra è preordinata al migliore esercizio dei poteri di indirizzo ed esclude, comunque, ogni ulteriore forma di controllo.
- 7) Ove, nell'esercizio dei poteri di vigilanza, il Presidente dell'Assemblea accerti gravi irregolarità o disfunzioni nella conduzione dell'Azienda, richiama formalmente gli organi aziendali affinché pongano rimedio a tale situazione. Se, nonostante il richiamo formale, permane tale situazione, il Presidente dell'Assemblea riferisce all'Assemblea stessa, affinché adotti nei confronti del Consiglio di Amministrazione i provvedimenti previsti dal presente Statuto.

Art. 42
Atti fondamentali del Consiglio di Amministrazione

- 1) Gli atti fondamentali del Consiglio di Amministrazione soggetti all'approvazione dell'Assemblea sono le deliberazioni concernenti:
 - a) il piano programma ed i suoi aggiornamenti;
 - b) il bilancio di previsione pluriennale;
 - c) il bilancio preventivo economico annuale e le relative variazioni;
 - d) il conto consuntivo;

- e) la costituzione di società per azioni o di società a responsabilità limitata o l'acquisto di partecipazioni nelle società predette;
 - f) la stipulazione di convenzioni per attività extraterritoriale di cui al precedente art. 5.
- 2) Gli atti di cui al precedente comma, si intendono approvati se, nel termine di 60 giorni dalla recezione, l'Assemblea non abbia adottato un formale provvedimento di diniego, dandone nel medesimo termine comunicazione al Presidente del Consiglio di Amministrazione.
 - 3) Il termine di cui al precedente comma 2 è ridotto a 20 giorni per il bilancio preventivo economico e le relative variazioni, qualora gli stessi non comportino oneri a carico dei bilanci degli Enti consorziati non ancora assunti dagli Enti stessi.
 - 4) Al di fuori degli atti disciplinati ai precedenti punti e di quelli espressamente previsti dal presente-Statuto, ogni altro atto o deliberazione del Consiglio di Amministrazione è riservato all'autonomia gestionale del Consiglio stesso.
 - 5) Il Consiglio di Amministrazione, sotto la sua responsabilità, può dichiarare immediatamente esecutive deliberazioni concernenti atti fondamentali che presentino un carattere di assoluta urgenza.

TITOLO V°
GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA

Art. 43

Gestione aziendale: criteri

- 1) Il Consorzio informa la sua attività a criteri di efficienza, efficacia ed economicità diretti a conseguire almeno il pareggio di bilancio da perseguire attraverso l'equilibrio dei costi e dei ricavi, compresi i trasferimenti.
- 2) Le relative misurazioni vengono elaborate a mezzo di appositi indicatori secondo quanto previsto dalle leggi vigenti, opportunamente integrate con il risultato delle verifiche effettuate in occasione della presentazione del conto consuntivo e della eventuale relazione triennale di cui all'art. 34 del presente Statuto.

Art. 44

Rapporti finanziari e di servizio

- 1) Qualora l'Assemblea, anche su richiesta di Enti consorziati, disponga, per ragioni di carattere sociale, che il Consorzio effettui un servizio o svolga un'attività senza la possibilità di recuperare dall'utenza o attraverso contributi di altri Enti, l'intero costo del servizio o dell'attività assegnata, dovendo quindi sostenere oneri impropri, devono essere assicurati al Consorzio stesso i trasferimenti necessari per la copertura integrale dei costi risultanti dal preventivo, salvo conguaglio, dagli Enti consorziati.
- 2) Nel provvedimento dell'Assemblea sono indicate le modalità di rendicontazione e di versamento dei trasferimenti dovuti al Consorzio.

Art. 45

**Piano-programma, bilancio pluriennale di previsione,
bilancio preventivo economico annuale, conto consuntivo: regolamento**

- 1) Il Piano programma deve contenere le scelte e gli obiettivi che il Consorzio intende perseguire nel medio periodo.
- 2) Il Bilancio pluriennale di previsione deve essere redatto in coerenza con il Piano programma; deve articolarsi per singoli programmi e, ove possibile, per progetti; mettendo in evidenza gli investimenti previsti e indicando le relative modalità di finanziamento; deve altresì comprendere, distintamente per esercizio, le previsioni dei costi e dei ricavi di gestione.
- 3) Il Bilancio preventivo economico annuale non potrà chiudersi in deficit. Esso dovrà, in particolare, considerare fra i ricavi i corrispettivi a copertura di minori ricavi o di maggiori costi per i servizi richiesti al Consorzio a condizioni di favore, ovvero dovuti a provvedimenti richiesti dagli Enti consorziati per ragioni di carattere sociale.
Il bilancio preventivo deve contenere i criteri per la ripartizione dei costi comuni a più servizi.

- 4) Il Conto consuntivo si compone del conto economico e dello stato patrimoniale.
Le risultanze di ogni voce di ricavo e di costo dovranno essere comparate con quelle del bilancio preventivo e dei due precedenti conti consuntivi.
Nella scelta dei criteri di valutazione degli elementi della situazione patrimoniale nonché dei criteri per la determinazione delle quote di ammortamento e degli accantonamenti per le indennità di anzianità del personale e di eventuali altri fondi dovranno essere seguite le norme di legge nonché i principi contabili statuiti dai consigli nazionali dei dottori commercialisti e dei ragionieri per la generalità delle imprese con le integrazioni e le modificazioni suggerite dai Consigli stessi per le imprese pubbliche degli Enti Locali.
- 5) Con apposito regolamento l'Assemblea determina, con riferimento ai principi e agli indirizzi di cui ai precedenti punti, nonché alle leggi vigenti in materia, le norme per la redazione e l'approvazione del Piano programma, del Bilancio pluriennale di previsione, del Bilancio preventivo economico annuale e del Conto consuntivo.
- 6) I bilanci di previsione e il conto consuntivo dovranno essere trasmessi agli Enti consorziati, i quali potranno sottoporli, per un'opportuna presa d'atto, ai rispettivi Consigli.

Art. 46

Entrate

- 1) Le entrate del Consorzio sono costituite da:
 - a) i corrispettivi degli Enti consorziati per i servizi di cui al precedente art. 44;
 - b) il provento delle vendite di beni e servizi;
 - c) i contributi in conto esercizio degli Enti consorziati;
 - d) i contributi in conto esercizio previsti dalle disposizioni legislative e normative regionali e statali vigenti;
 - e) i contributi per investimenti;
 - f) proventi diversi, ordinari e straordinari.
- 2) I contributi in conto esercizio e i corrispettivi degli Enti consorziati a integrazione dei ricavi relativi ai servizi svolti e ai contributi in conto esercizio eventualmente previsti dalle disposizioni legislative e normative vigenti vengono corrisposti con i criteri e le modalità stabilite dall'Assemblea in sede di approvazione del bilancio preventivo economico annuale.

Art. 47

Destinazione degli utili

Gli utili netti del Consorzio, accertati dal Conto consuntivo, saranno destinati nell'ordine:

1. alla costituzione od all'incremento del fondo di riserva nella misura del 20 per cento;
2. alla costituzione o all'incremento del fondo rinnovo dei beni immobili e mobili nella misura che verrà deliberata dall'Assemblea;

3. al fondo di finanziamento dello sviluppo degli investimenti, nell'entità prevista dal Piano programma;
4. l'eccedenza agli Enti consorziati nelle proporzioni definite dall'Assemblea, in sede di approvazione del Conto consuntivo con riferimento alle quote di partecipazione.

Art. 48

Copertura delle perdite

- 1) Le eventuali perdite di esercizio dovranno essere ripianate con l'utilizzo del fondo di riserva e, in caso di insufficienza, dagli Enti consorziati, con atto deliberativo dei rispettivi Consigli, nelle proporzioni definite dall'Assemblea in sede di approvazione del Conto consuntivo con riferimento alle quote di partecipazione.
- 2) Nel caso di perdita di esercizio il Consiglio di Amministrazione deve analizzare in apposito documento le cause che hanno determinato la perdita stessa ed indicare puntualmente i provvedimenti adottati per il contenimento della perdita e quelli adottati o proposti per ricondurre in equilibrio la gestione aziendale.

Art. 49

Patrimonio del Consorzio

- 1) Il patrimonio del Consorzio comprende:
 - a) il patrimonio assegnato all'atto della costituzione, ai sensi dell'art. 9 della Convenzione;
 - b) i beni immobili e mobili, i fondi liquidi, le azioni e/o le quote di partecipazione a società assegnati in dotazione dagli Enti consorziati successivamente alla costituzione del Consorzio;
 - c) i beni immobili e mobili e le partecipazioni in società acquisiti dal Consorzio con mezzi finanziari propri o con mutui assunti direttamente.
- 2) I beni assegnati in dotazione dopo la trasformazione del preesistente Consorzio dagli Enti consorziati attuali o da nuovi consorziati verranno computati al valore di acquisizione, che per le immobilizzazioni verrà rivalutato a norma di legge, e depurati degli ammortamenti ordinari conteggiati secondo i coefficienti previsti dalla normativa fiscale, anche quando tali ammortamenti non siano stati fatti o siano stati effettuati in maniera difforme. Qualora non sia possibile disporre dei valori storici di acquisizione ovvero quando l'applicazione di detto metodo di valutazione porti a risultanze che per parere concorde del Direttore e del Collegio dei Revisori dei conti si discostino significativamente dai presunti valori attuali, per il computo dei valori di tali beni si farà riferimento ad una apposita stima peritale.
- 3) L'assegnazione di beni in natura, nonché delle eventuali azioni e quote di partecipazione a società, equivale ad una assegnazione di fondi liquidi sul cui valore può essere fissato, all'atto del conferimento, un interesse la cui misura e durata deve essere concordata fra le parti.
- 4) Tutti i beni mobili ed immobili conferiti in dotazione sono iscritti, al pari dei

beni direttamente acquisiti dal Consorzio con propri mezzi finanziari, nel libro dei cespiti del Consorzio stesso; i beni mobili registrati e i beni immobili vengono altresì iscritti e trascritti a nome del Consorzio presso i pubblici registri mobiliari ed immobiliari.

- 5) Il Consorzio ha la piena disponibilità del patrimonio di cui al precedente punto 1), secondo il regime della proprietà privata.

Art. 50

Finanziamento degli investimenti

Per il finanziamento delle spese relative agli investimenti, il Consorzio provvede, nell'ordine:

- a) con i fondi all'uopo accantonati;
- b) con l'utilizzo di altre fonti di autofinanziamento, ed in particolare: quote di ammortamento e fondo T.F.R.;
- c) con i contributi in conto capitale dello Stato, delle Regioni e di altri Enti pubblici;
- d) con prestiti anche obbligazionari;
- e) con l'incremento del fondo di dotazione da parte degli Enti consorziati in proporzione alle quote di partecipazione;
- f) con ogni altro tipo di finanziamento.

Art. 51

Tariffe

- 1) Le tariffe dei servizi forniti dal Consorzio debbono, nel complesso, assicurare la copertura integrale di tutti i costi, ivi compresi quelli relativi agli ammortamenti ed accantonamenti calcolati secondo corretti principi contabili.
- 2) Le tariffe eventualmente fissate con provvedimenti emanati dai pubblici poteri vengono automaticamente applicate con le modalità e le decorrenze stabilite nei provvedimenti stessi.
- 3) I prezzi e le condizioni di vendita dei servizi non soggetti a vincoli di legge vengono determinati dal Consiglio di Amministrazione su proposta del Direttore, tenuto conto degli eventuali indirizzi dettati dall'Assemblea.

Art. 52

Finanza e contabilità

- 1) Il sistema informativo contabile deve consentire, oltre alla tempestiva determinazione dei risultati di esercizio, la elaborazione di situazioni economiche infrannuali, la determinazione ed il controllo dei costi e dei ricavi per centri di costo e centri di responsabilità secondo le più appropriate tecniche per il controllo di gestione.
- 2) La valutazione degli elementi del patrimonio aziendale e la determinazione delle quote di ammortamento e di altri accantonamenti deve essere fatta nel

rispetto dei principi contabili statuiti dai consigli nazionali dei dottori commercialisti e dei ragionieri.

- 3) Il servizio di Cassa è affidato dal Consiglio di Amministrazione, anche a trattativa privata, ad un istituto di credito, in base ad apposita convenzione. Al titolare del servizio sono affidati in esclusiva i pagamenti mentre potranno essere intrattenuti rapporti con altri istituti di credito per le riscossioni di introiti e per operazioni finanziarie.
- 4) Il Consiglio di Amministrazione determina, con apposite deliberazioni:
 - a) l'eventuale fondo a disposizione del direttore per pagamenti urgenti;
 - b) l'eventuale istituzione di cassieri interni;
 - c) le modalità di emissione degli ordini di pagamento e di riscossione;
 - d) i criteri e le modalità per l'impiego fruttifero di eventuali giacenze di cassa.

TITOLO VI°
CONTRATTI

Art. 53

Appalti e forniture

- 1) Agli appalti di lavori, alle forniture, agli acquisti di beni, alle vendite, alle permutate, alle locazioni, ai noleggi, alle somministrazioni ed ai servizi in genere di cui necessita per il perseguimento dei suoi fini istituzionali, il Consorzio provvede mediante contratti osservando le norme vigenti nazionali o comunitarie applicabili alle aziende speciali in particolare e agli enti pubblici economici in generale, seguendo in ogni caso criteri di trasparenza, imparzialità ed economicità.
- 2) Il Consorzio addiviene alla stipulazione dei contratti mediante:
 - apposite gare, le quali possono assumere le forme dell'asta pubblica, della licitazione privata e dell'appalto concorso;
 - trattativa privata eventualmente preceduta da gara ufficiosa;
 - sistema in economia.
- 3) Con apposito regolamento deliberato dal Consiglio di Amministrazione, su proposta del Direttore, vengono stabiliti in particolare, sempre nel rispetto della normativa vigente e di criteri di trasparenza, imparzialità ed economicità:
 - a) i casi in cui è consentito il ricorso alla trattativa privata, singola o plurima, e le relative modalità;
 - b) la natura ed il limite di importo dei contratti, attivi o passivi, necessari per l'ordinario e normale funzionamento del Consorzio e per i quali è conferito al Direttore il mandato di procedere con il «sistema in economia» sotto la propria responsabilità e nel rispetto di norme e cautele all'uopo fissate;
 - c) le procedure da osservarsi per la indizione e lo svolgimento delle gare ad evidenza pubblica;
 - d) le modalità di controllo interno e/o esterno.
- 4) Al Direttore spetta in ogni caso la responsabilità sulle procedure contrattuali, la presidenza delle Commissioni di gara e la stipulazione dei contratti.

TITOLO VII° RESPONSABILITÀ

Art. 54

Responsabilità dei componenti del Consiglio di Amministrazione

- 1) I componenti del Consiglio di Amministrazione sono solidalmente responsabili verso il Consorzio dei danni derivanti dall'inosservanza dei doveri ad essi imposti dalla legge e dal presente Statuto e degli obblighi inerenti alla conservazione dell'integrità del patrimonio aziendale.
- 2) In ogni caso i componenti del Consiglio di Amministrazione sono solidalmente responsabili se, essendo a conoscenza di atti pregiudizievoli, non hanno fatto quanto potevano per impedirne il compimento o eliminarne o attenuarne le conseguenze dannose.
- 3) Le responsabilità per gli atti o le omissioni dei componenti del Consiglio di Amministrazione non si estendono a quelli tra essi che, essendo immuni da colpa, abbiano fatto annotare senza ritardo il loro dissenso nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio; in tal caso il Presidente è tenuto ad informare per iscritto il Collegio dei Revisori.

Art. 55

Responsabilità del Direttore e del personale del Consorzio

- 1) Il Direttore ed il personale del Consorzio sono responsabili per i danni derivanti dall'inosservanza dei doveri ad esso imposti dalla legge e dal presente Statuto.
- 2) Il Direttore è altresì responsabile del rispetto della legislazione vigente relativa alla gestione, con particolare riferimento a quanto attiene al criterio di economicità ed all'applicazione delle normative tariffarie.
- 3) Il Direttore è direttamente responsabile, in relazione agli obiettivi del Consorzio, della correttezza amministrativa e dell'efficienza della gestione.

Art. 56

Responsabilità del Revisore dei conti

- 1) Il Revisore dei conti è responsabile per i danni derivanti dall'inosservanza dei doveri ad esso imposti dalla legge o dal presente Statuto.
- 2) Il Revisore è inoltre responsabile della verità delle sue attestazioni e deve conservare il segreto sui fatti e sui documenti di cui ha conoscenza per ragione d'ufficio.

Art. 57

Azione di responsabilità

L'azione di responsabilità contro i componenti del Consiglio di Amministrazione e contro il Revisore dei conti è promossa in seguito a deliberazione motivata dall'Assemblea.

TITOLO VIII°
RAPPORTI CON I CITTADINI

Art. 58
Partecipazione ed informazione

Il Consorzio favorisce ogni possibile forma di partecipazione consultiva degli utenti in ordine al funzionamento ed alla erogazione dei servizi.

TITOLO IX°
REGOLAMENTI E NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 59

Regolamenti di competenza dell'Assemblea

L'Assemblea del Consorzio provvederà ad emanare un regolamento generale nonché, se lo riterrà necessario od opportuno, uno o più regolamenti per la disciplina di aspetti particolari.

Il regolamento generale verrà emanato dalla Assemblea su proposta del Consiglio di Amministrazione del Consorzio entro 60 giorni dall'insediamento del Consiglio stesso, e dovrà, in particolare, dettare norme in ordine ai seguenti argomenti:

- 1) funzionamento dell'Assemblea;
- 2) piano-programma, bilancio pluriennale di previsione, bilancio preventivo economico annuale, conto consuntivo.

Nel predisporre i regolamenti di cui sopra l'Assemblea dovrà considerare, oltre ai principi stabiliti nel presente Statuto, l'esigenza di assicurare al Consorzio la autonomia imprenditoriale sancita dalla legge, condizione indispensabile per una gestione efficiente, efficace ed economica.

Art. 60

Regolamenti di competenza del Consiglio di Amministrazione

- 1) Il Consiglio di Amministrazione, nel rispetto della legge e del presente Statuto, adotta regolamenti interni per il funzionamento degli organi e per l'esercizio delle funzioni aziendali.
- 2) In particolare vengono disciplinate con regolamento aziendale le seguenti materie:
 - a) funzionamento del Consiglio di Amministrazione;
 - b) appalti, forniture e contratti con il «sistema in economia»;
 - c) direttore;
 - d) personale;
 - e) diritto di accesso agli atti aziendali.

Art. 61

Modifiche allo Statuto del Consorzio

- 1) Le modifiche allo Statuto del Consorzio sono deliberate dall'Assemblea consorziale con il voto favorevole di tanti componenti che rappresentino almeno i 750 millesimi del totale delle quote di partecipazione.
- 2) Le modificazioni volte all'abrogazione di disposizioni disciplinanti contenuti necessari dello Statuto, ai sensi della legge 8 giugno 1990, n. 142, sono deliberate dall'Assemblea contestualmente alla sostituzione dell'intero Statuto ovvero delle parti interessate alle modifiche.
- 3) Le deliberazioni concernenti le modifiche di cui sopra dovranno essere adottate con le modalità previste dall'art. 18, n. 2.

Art. 62

Norme transitorie e finali

- 1) Ove, al momento della nomina del Revisore dei conti non sia ancora stato istituito il «Registro dei Revisori contabili» il Revisore medesimo verrà scelto fra gli iscritti nel ruolo dei Revisori ufficiali dei Conti o nell'Albo dei dottori commercialisti o nell'albo dei ragionieri.
- 2) Fatto salvo quanto stabilito da specifiche disposizioni, sino all'entrata in vigore dei regolamenti previsti dal presente Statuto, continuano ad applicarsi nelle materie ad essi demandate le norme vigenti alla data di entrata in vigore del presente Statuto, in quanto con questo compatibili.
- 3) Il Consorzio mantiene la gestione dei servizi, la disponibilità dei beni, i rapporti con il personale ed in genere i rapporti giuridici in corso con l'esistente «Consorzio per la costruzione e l'esercizio della funivia Malcesine - Monte Baldo».
- 4) Il Consorzio «Azienda Trasporti Funicolari Malcesine - Monte Baldo» subentra in tutti i diritti, autorizzazioni, servitù, licenze e concessioni inerenti i beni conferiti e i servizi svolti dal precedente «Consorzio per la costruzione e l'esercizio della funivia Malcesine - Monte Baldo».
- 5) La prima riunione dell'Assemblea dopo la costituzione del Consorzio è convocata e presieduta dal Presidente della Provincia di Verona.

Art. 63

Norme di rinvio

Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto si rinvia alle norme che regolano le aziende speciali ed in particolare all'art. 23 della Legge 8 giugno 1990, n. 142.

Art. 64

Decorrenza dello Statuto

Il presente Statuto entra in vigore il 1° giorno del terzo mese successivo alla approvazione del medesimo da parte di tutti gli Enti Consorziati; da tale data è abrogato lo Statuto del «Consorzio per la costruzione e l'esercizio della funivia Malcesine - Monte Baldo», approvato con decreto del Prefetto di Verona n. 16662/4 in data 10.06.1955.